



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Corpo di Polizia Municipale

Settore: Sicurezza, Trasporti e Mobilità

ORDINANZA SINDACALE N. 13 /2013

DATA: 11-06-2013

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA - ESTATE 2013

IL SINDACO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 ed in particolare gli artt. 9, 10, 68, 69 e 80 nonché il Regolamento per l'esecuzione R.D. n. 635/1940 ed in particolare l'art. 124;

VISTI gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 6 D.Lgs. 267/00;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce l'importo delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la L.R. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" ed in particolare l'art. 31 comma 2;

VISTA la L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ed in particolare l'art. 6;

VISTA la L.R. n. 21/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico", ed in particolare l'art. 7;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 659 c.p.;

VISTO il "Regolamento per il controllo delle attività rumorose", approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.05.2004, che prevede testualmente:

- art. 3 comma 3: "circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi" sono tenuti a presentare al Comune (Settore Ambiente) la documentazione di previsione di impatto acustico.
- art. 12 comma 2: "Sono altresì da considerare attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare".
- art. 17 comma 1: "Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile".
- art. 17 comma 3: "Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 12, comma 2, fino alle ore 24.00, corredando la domanda con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 15, comma 1, e del valore differenziale diurno 5 dB(A)".
- art. 17 comma 4: "Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00".
- art. 17 comma 5: "La deroga può essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti";

RILEVATO che nel territorio cittadino, come emerge dalle segnalazioni ricevute, si registrano in particolare nelle ore serali e notturne episodi di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle adiacenze di alcuni pubblici esercizi;

CONSIDERATO che il disturbo è causato anche per un utilizzo non moderato degli impianti di amplificazione sonora e diffusori presenti nei pubblici esercizi;

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di un'ordinanza per la regolamentazione degli orari per la diffusione sonora negli spazi esterni autorizzati dei pubblici esercizi di somministrazione, sperimentale per l'estate 2013;

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, invitare, anche, i titolari dei pubblici esercizi a controllare che il comportamento dei clienti non arrechi disturbo alla quiete pubblica, richiedendo, se del caso, l'intervento della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;

SENTITO il parere delle associazioni di categoria interessate nell'incontro del 10.06.2013;

SENTITO il parere degli Uffici;

ORDINA

dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 15/09/2013:

- 1- I piccoli intrattenimenti musicali senza ballo di cui all'art. 31 comma 2 della L.R. n. 29/2007 possono essere effettuati esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in assenza dell'aspetto danzante, e senza predisposizione di sale appositamente allestite e senza apprestamento di elementi che trasformino il locale (e comunque nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall'art. 3 comma 3 del Regolamento per il controllo delle attività rumorose). I titolari/gestori degli esercizi devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno, nel rispetto del Regolamento comunale per il controllo delle attività rumorose, in particolare dalle ore 24.00 all'orario di chiusura. Per l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli nelle aree esterne dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è necessario richiedere autorizzazione al Comune - Comando della Polizia Municipale, nel rispetto del T.U.L.P.S.
- 2- I piccoli intrattenimenti musicali, sia all'interno sia all'esterno dei locali di somministrazione, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'inquinamento acustico.
- 3- Ai titolari/gestori degli esercizi di cui al comma 1 è fatto obbligo di verificare con frequenza che all'esterno dei rispettivi locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare evidente disturbo alla quiete pubblica e privata e che l'assembramento degli avventori non sia di particolare intralcio agli altri cittadini che volessero transitare sotto i portici e sui marciapiedi. Sono inoltre tenuti, periodicamente durante l'orario di apertura dell'esercizio, a vigilare altresì affinché gli avventori non abbandonino sul suolo all'esterno dell'esercizio bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. Sono inoltre tenuti a mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un sufficiente numero di portarifiuti. Sono in particolare tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio, le aree circostanti il loro locale nonché le aree autorizzate all'occupazione - con sedie e tavolini - per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Entro un'ora dalla chiusura dei locali, devono verificare ed asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico ove si siano intrattenuti i frequentatori dell'esercizio.
- 4- L'Ufficio Commercio del Comune di Rovigo informa le associazioni di categoria delle situazioni di degrado e disturbo, rilevate dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine, per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione al rispetto dei contenuti del presente provvedimento nei confronti dei titolari degli esercizi.

In caso di violazione alle disposizioni contenute nel precedente punto 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 666 c.p. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 ad euro 1.549,00). Ai sensi della legge n. 689/1981 non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione. La sanzione sarà determinata con successiva ordinanza ingiunzione dal Dirigente del Settore Sicurezza, Trasporti e Mobilità. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, può essere presentata opposizione avverso il verbale di violazione al Sindaco di Rovigo - Settore Sicurezza, Trasporti e Mobilità (Comando Polizia Municipale).

La violazione alle altre disposizioni contenute nel precedente punto 3 è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione da euro 25,00 ad euro 150,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione di € 50,00. Il pagamento in misura ridotta della sanzione può essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione con versamento sul conto corrente postale n. 8024595 intestato al "Comune di Rovigo - sanzioni in materia

diversa dal codice della strada - Servizio Tesoreria". Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, può essere presentata opposizione avverso il verbale di violazione al Sindaco di Rovigo - Settore Sicurezza, Trasporti e Mobilità (Comando Polizia Municipale).

Resta comunque salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

DISPONE

L'autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio Ambiente ex art. 17 del Regolamento per il controllo delle attività rumorose è rilasciata di volta in volta per un numero massimo di quattro eventi, fermo restando il limite massimo di 15 eventi autorizzabili nell'anno solare.

In caso di accertamento di violazione per attività di trattenimento/spettacolo in assenza di autorizzazione, o di ripetute segnalazioni alla Polizia Municipale o alle altre Forze di Polizia per disturbo alla quiete pubblica da parte di più cittadini residenti nella zona di ubicazione dell'esercizio, il Comando Polizia Municipale procederà ad inviare rapporto al Settore Ambiente per la revoca delle autorizzazioni concesse al superamento dei limiti massimi di esposizione ai rumori e/o la sospensione del rilascio di ulteriori autorizzazioni per almeno 15 giorni.

Si avvisa da ultimo che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento T.O.S.A.P. , il Comune di Rovigo - Comando Polizia Municipale può procedere a dichiarare la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico in caso di uso improprio del diritto di occupazione o di suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.

AVVISA

ai sensi della Legge n. 241/1990, che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sicurezza, Trasporti e Mobilità. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto - Venezia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il Comando Polizia Municipale di Rovigo è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Segreteria Generale per la raccolta e per la pubblicazione all'Albo;
- Prefettura di Rovigo
- Questura di Rovigo
- Ufficio Stampa ed URP del Comune per la pubblicizzazione anche attraverso il sito Internet del Comune
- Ufficio Commercio del Comune anche per la trasmissione alle Associazioni di categoria interessate
- Corpo della Polizia Municipale di Rovigo
- Comando dell'Arma dei Carabinieri di Rovigo
- Comando della Guardia di Finanza di Rovigo.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 11-06-2013



IL SINDACO
Dott. Bruno PIVA